**N. 02090/2012 REG.PROV.COLL.**

**N. 00127/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2012, proposto da Serra Wind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilde Follieri ed Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

*contro*

Comune di Candela, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;

*per l'annullamento*

del provvedimento del Comune di Candela prot. 12585 del 29 dicembre 2011, con il quale è stata dichiarata la sopravvenuta inefficacia della denuncia di inizio attività presentata dalla società ricorrente il 27 maggio 2008 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale non superiore ad 1 MW in località Serra d’Ischia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Candela;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco (per delega di Enrico Follieri) e Giuseppe Mescia (per delega di Giacomo Mescia);

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., trattandosi di controversia circoscritta ad unica questione di diritto;

Ritenuto di dover accogliere l’impugnativa, in quanto:

- il provvedimento comunale di declaratoria di inefficacia della d.i.a., diversamente da quanto affermato da questa Sezione sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare (ed alla luce di quanto condivisibilmente affermato dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, in sede di riforma dell’ordinanza cautelare di rigetto, con ordinanza 7 maggio 2012 n. 1717), risulta invero motivato con esclusivo riferimento alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della normativa regionale pugliese che consentiva la realizzazione dell’impianto in regime semplificato, sulla base di semplice asseverazione di conformità;

- non vi è cenno, nel provvedimento impugnato, alla controversa questione del decorso dei tre anni per la conclusione dei lavori;

- alla denuncia di inizio attività presentata dalla Serra Wind s.r.l. il 27 maggio 2008 non potevano applicarsi retroattivamente gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 119 del 2010 e n. 366 del 2010, in quanto il rapporto giuridico sorto per effetto della presentazione della denuncia era ormai esaurito e consolidato, essendo inutilmente decorso del termine di legge assegnato al Comune per l’esercizio del potere inibitorio;

- risulta, di conseguenza, del tutto priva di rilevanza la questione dell’applicabilità della previsione contenuta nell’art. 1-*quater* del decreto legge n. 105 del 2010, volta a regolare le fattispecie in cui la denuncia di inizio attività non sia ancora perfezionata al momento della pubblicazione della sentenza di incostituzionalità della normativa regionale di riferimento;

Ritenuto, per quanto detto, di dover annullare il provvedimento del Comune di Candela prot. 12585 del 29 dicembre 2011, con compensazione delle spese di giudizio (attesa la novità e peculiarità delle questioni dedotte);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario, Estensore

Francesco Cocomile, Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)